777. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valevoli nella seduta del 26 settembre 2000	3
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4
Nomina ministeriale (Comunicazione)	7
Atti di controllo e di indirizzo	7
Interrogazioni	
(Sezione 1 – Accesso a misure alternative da parte di detenuti affetti da gravi patologie invalidanti)	8
(Sezione 2 – Trasferimenti e assistenza sanitaria in carcere per il detenuto Pino Cobianchi)	8
(Sezione 3 – Votazioni del Governo circa la situazione del carcere di Secondigliano)	9
Progetti di legge nn. 4462-4995-5017-5036-5181-5467-5671-5695-5830-5856-5874-5888-5918-5919-5947-5948-5949-6044-6327-6376	16
(Sezione 1 – Articolo 7 ed emendamenti)	16
(Sezione 2 – Articolo 8, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	15
(Sezione 3 – Articolo 9, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	20
(Sezione 4 – Articolo 10 ed articolo aggiuntivo)	22
(Sezione 5 – Articolo 11 ed emendamenti)	22
(Sezione 6 – Articolo 15 ed emendamenti)	23
(Sezione 7 – Articolo 17, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	24
(Sezione 8 – Emendamenti al titolo)	31
(Sezione 9 – Ordini del giorno)	31
Disegno di legge S. 4336 (approvato dal Senato) n. 7184	36
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti)	36
(Sezione 2 – Articolo 2, ed emendamenti)	42

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 settembre 2000.

Abbate, Aleffi, Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Copercini, Corleone, D'Amico, Danieli, De Benetti, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Gnaga, Iacobellis, Labate, Ladu, Lento, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Scalia, Schietroma, Sica, Stucchi, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Abbate, Acquarone, Aleffi, Amoruso, Vincenzo Bianchi, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Carli, Copercini, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Benetti, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Giovanardi, Gnaga, Iacobellis, Landolfi, La Russa, Lento, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Muzio, Nesi, Pagano, Pecoraro Scanio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Scalia, Sica, Solaroli, Stucchi, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 settembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CÈ: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità di sperimentazione del "metodo Di Bella" » (7308);

PIVETTI: « Interventi contro la prostituzione » (7309).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 25 settembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 755-1547-2619-2821. – Senatori SERVELLO ed altri; MELE ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; POLIDORO: « Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali » *(approvato, in un testo unificato, dal Senato)* (7307).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Disposizioni in materia di immigrazione » (7234) *Parere delle Commissioni II* (ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI* (ex *articolo 73,*

comma 1-bis, *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IV Commissione (Difesa):

ASCIERTO ed altri: « Disposizioni in materia di stato giuridico, reclutamento e trattamento economico del personale militare della Croce Rossa Italiana » (7089) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, XI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

VIII Commissione (Ambiente):

APOLLONI ed altri: « Istituzione del fascicolo del fabbricato dei condomini » (7091) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

VELTRI: « Norme per favorire una maggiore equità del sistema previdenziale » (7284) *Parere delle Commissioni I e V;*

XIII Commissione (Agricoltura):

MARRAS ed altri: « Nuove disposizioni in materia di quote latte » (6916) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 settembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della enciclopedia italiana (G. Treccani) per gli esercizi 1997 e 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 293).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 20 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, e secondo quanto previsto dalla mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000, i seguenti atti comunitari:

iniziativa della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione del regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (doc. 6841/1/00 Rev 1 VISA 39 Comix 258);

iniziativa del Granducato di Lussemburgo in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (doc. 7217/1/00 Rev 1 Jai 28 Comix 542);

l'iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che crea un Segretariato delle Autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen re-

lativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (doc. 7381/1/00 Rev; 1 Jai 30);

iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'azione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (doc. 9426/1/00 Rev 1 Europol 14);

iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (doc. 9650/00 Copen 43);

iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (doc. 9667/00 Add 1 Visa 79 Comix 495);

iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori (doc. 9735/00 Justciv 75);

iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione dei cittadini di paesi terzi (doc. 10130/00 Migr. 54);

iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia penale (doc. 10213/00 Copen 50 Comix 543);

iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (doc. 10232/00 Droipen 25);

iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (doc. 10356/00 Eurojust 7);

iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata (doc. 10357/00 Eurojust);

iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione di una decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (doc. 10676/00 Droipen 32 Migr 60 Comix 591);

iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione della direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 10675/00 Droipen 31 Migr 59 Comix 590);

decisione del Consiglio relativa all'istituzione dell'unità EUROJUST (doc. 8938/00 Eurojust 3 Cats 44);

decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (doc. 9230/00 Droipen 21).

regolamento del Consiglio concernente il periodo durante il quale i cittadini dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri (doc. 8210/00 Visa 53 Comix 371).

Tali atti sono deferiti, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del decreto ministeriale n. 65086 concernente variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione (Bi1ancio) e alla Commissione III (Affari esteri).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del decreto ministeriale n. 71085, concernente variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione (Bilancio) e alla Commissione IV (Difesa).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n.489, copia del decreto ministeriale n. 74449, concernente variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione (Bilancio) e alla Commissione X (Attività produttive).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 57953;

n. 64574 *(alla III Commissione)*;

n. 62481 *(alla IV Commissione)*;

n. 75177 *(alla VIII Commissione)*;

nn. 73209, 73213 *(alla IX Commissione)*.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies,* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

4 decreti n. M/16100/1183/1241/d9, n. M/16100/1458/1459, M/16100/1249/1281/d10 e n. 4152/00044601 ed un decreto del 29 agosto 2000 del ministro dell'interno *(alla I Commissione);*

5 decreti nn. BL/1/43/2000, BL/1/40/2000, BL/1/44/2000, BL/1/41/2000 e BL/1/42/2000 *(alla IV Commissione);*

2 decreti n. 2000/163244 e n. 2000/158663 del ministro delle finanze *(alla VI Commissione);*

4 decreti del 5 giugno 2000 del ministro dei trasporti e della navigazione *(alla IX Commissione);*

decreto n. 1499/2000 del ministro dei lavori pubblici *(alla VIII Commissione);*

un decreto del ministro della sanità del 6 giugno 2000 *(alla XII Commissione).*

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 settembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore dell'ufficio per gli affari generali e per il personale del dipartimento della funzione pubblica, al dottor Ferruccio SEPE.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Accesso a misure alternative da parte di detenuti affetti da gravi patologie invalidanti)

A) Interrogazione:

MALAVENDA. — *Ai Ministri della giustizia e della sanità.* — Per sapere – premesso che:

l'interrogante si è recata, il giorno 21 luglio 2000, in visita presso il carcere di Secondigliano (Napoli) e tale visita è stata dedicata per lunga parte al Centro terapeutico diagnostico;

durante tale visita si è avuto modo di incontrare numerosi detenuti affetti da Hiv e di constatare personalmente la gravità delle loro condizioni cliniche;

oltre questi detenuti con Aids conclamato si è avuto modo di incontrare detenuti affetti da gravi patologie invalidanti;

in entrambi i casi il tribunale di sorveglianza aveva in più occasioni rigettato le istanze di incompatibilità o per incomprensibili motivi di pericolosità sociale (in un caso si trattava di un detenuto costretto su una sedia a rotelle, ammalato di cancro, privo della mano destra) o per un'interpretazione volutamente restrittiva della legge n. 231 del 1999;

in molti casi i magistrati, pur riconoscendo l'incompatibilità del detenuto, affermano che il detenuto stesso può comunque rimanere in carcere in un centro clinico anche se, con l'aggravarsi di una patologia, tali centri sono nei fatti inidonei a fornire l'assistenza necessaria –:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per modificare la legge n. 231 del 1999 ed il decreto attuativo del 22 dicembre 1999 al fine di rendere più agevole l'accesso alle misure alternative per i detenuti affetti da Hiv, così come era nello spirito della legge, e di rendere così concreta la possibilità di cura all'aggravarsi della patologia;

quali provvedimenti in particolare il Governo intenda adottare per evitare che, a causa dell'interpretazione propria solo di alcuni tribunali (Napoli e Genova), i detenuti affetti da Hiv, oltre i criteri clinici previsti dalla normativa, si vedano richiedere anche la condizione prevista dall'articolo 6 della legge n. 231 del 1999, che però dovrebbe solo essere riferito ai detenuti affetti da altre patologie gravi (e non quindi l'Aids);

se per tutti i casi di gravi patologie invalidanti non sia più opportuno far prevalere criteri clinici certi rispetto ad ambigue e discrezionali definizioni di pericolosità sociale. (3-06290)

(25 settembre 2000)
(ex 4-31209 del 27 luglio 2000)

(Sezione 2 – Trasferimenti e assistenza sanitaria in carcere per il detenuto Pino Cobianchi)

B) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il signor Pino Cobianchi è attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano, dove è stato trasferito da quello di

Ariano Irpino, dopo aver trascorso circa quindici anni nell'istituto penitenziario di Bellizzi Irpino;

il trasferimento a Secondigliano è stato disposto per motivi di salute, necessitando il detenuto di cure specialistiche che non potevano essere garantite ad Ariano, ma che non sono mai state effettuate nemmeno a Secondigliano;

il primo trasferimento è stato disposto per l'accusa rivolta al Cobianchi di aver introdotto in carcere circa 60 grammi di *hashish* che era stato rinvenuto in due riprese, il 10 aprile 1998, mentre il detenuto si trovava in permesso premio, e qualche giorno dopo il suo rientro, il 21 aprile 1998;

il Cobianchi, che si è sempre distinto per il suo comportamento esemplare, dentro e fuori dal carcere, si è sempre dichiarato innocente, cercando di dimostrare la sua estraneità all'accaduto anche con un lunghissimo sciopero della fame che ne ha minato gravemente le condizioni di salute;

la colpevolezza del Cobianchi, è stata fondata esclusivamente sulle rivelazioni di un detenuto nel carcere di Montoro Inferiore, Salvatore Sorrentino, a seguito delle quali, nella notte tra il 26 ed il 27 aprile 1998, è stato trasferito nel carcere di Ariano Irpino, con la revoca dei benefìci carcerari di cui godeva per la correttezza del suo comportamento e la perdita del lavoro che svolgeva a Bellizzi;

i detenuti che rientrano dai permessi premio vengono perquisiti e tenuti in osservazione per un giorno e sottoposti a schermografie per verificare se abbiano assunto sostanze stupefacenti o se siano in possesso di droga –:

se non ritenga opportuno verificare la legittimità del procedimento in base al quale sono stati disposti i ripetuti trasferimenti del Cobianchi e accertare, per quanto di sua competenza, la conformità delle procedure in esito alle quali è stato ritenuto colpevole di aver introdotto sostanze stupefacenti in carcere;

se non ritenga opportuno adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire al Cobianchi un'adeguata assistenza sanitaria, considerando che la pena deve perseguire le finalità di reinserimento e rieducazione. (3-02985)

(2 novembre 1998)

(Sezione 3 – Valutazione del Governo circa la situazione del carcere di Secondigliano)

C) Interrogazione:

TARADASH — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

i detenuti del reparto S4 del carcere di Secondigliano, in una lettera inviata il 25 marzo ad un quotidiano, hanno manifestato l'intenzione di iniziare uno sciopero pacifico rifiutando il vitto dell'amministrazione a causa delle condizioni di vita nell'istituto, che non rispettano la dignità dei detenuti e confliggono con le finalità rieducative della pena;

benché il carcere sia una struttura di recente realizzazione, i detenuti, nella lettera, hanno chiaramente descritto le condizioni in cui sono costretti a vivere: le celle sono piccole per due persone e non sufficientemente areate, gli impianti di ventilazione dei servizi igienici interni ad esse non sono funzionanti, le finestre insufficienti, vi sono tre docce per ogni sezione, che comprende 50 detenuti, e gli impianti sono privi di parapetti o schermi che tutelino l'intimità;

i detenuti vengono sottoposti, per tre volte di seguito – alle 8.00, alle 15.00 ed alle 20.00 – al controllo stando in posizione di attenti, come è previsto in un solo altro carcere in Italia, quello di Poggioreale;

in occasione dei colloqui, gli avvocati, che per questo motivo sono restii a recarsi nel carcere, e i familiari dei detenuti, compresi le donne e i bambini, vengono sottoposti a perquisizioni personali partico-

larmente invasive, riservate anche ai detenuti al termine delle visite, mentre le celle più di una volta al mese vengono perquisite senza alcun rispetto per l'ordine degli alloggi;

il cibo che l'amministrazione penitenziaria fornisce ai detenuti è di pessima qualità ed essi possono acquistare allo spaccio solo prodotti precotti di un'unica marca che hanno costi che solo pochi riescono a sostenere;

l'assistenza sanitaria è insufficiente sia per le scarse attrezzature di cui è fornita l'infermeria che per la difficoltà di reperire farmaci anche per le terapie d'urgenza;

i detenuti hanno nelle celle solo televisioni in bianco e nero e, ove posseggano una radio, viene loro impedita la ricezione del segnale in modulazione di frequenza, permessa invece in molti altri istituti;

i detenuti non riescono mai, nonostante le reiterate domande, ad incontrare gli educatori e gli assistenti sociali o ad avere colloqui con parlamentari in visita al carcere e con il magistrato di sorveglianza;

la situazione del carcere è tale da determinare un sistema di applicazione della pena in assoluto contrasto con i principi costituzionali e le disposizioni di legge vigenti –:

se non ritenga opportuno inviare tempestivamente un'ispezione presso il carcere di Secondigliano al fine di verificare l'adeguatezza e la dignità delle condizioni di vita dei detenuti ed individuare eventuali responsabilità per il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento penitenziario, assistenza sanitaria e sociale dei detenuti, di tutela delle posizioni giuridiche degli stessi da parte del tribunale di sorveglianza e, in generale, di garanzia dei diritti dei singoli individui. (3-03661)

(6 aprile 1999)

PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE: POLI BORTONE; MIGLIORI; VOLONTÈ ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; CONTENTO ED ALTRI; SODA ED ALTRI; FONTAN ED ALTRI; MARIO PEPE ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NOVELLI; PAISSAN ED ALTRI; CREMA ED ALTRI; FINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA; ZELLER ED ALTRI; CAVERI; FOLLINI ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI: ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA (4462-4995-5017-5036-5181-5467-5671-5695-5830-5856-5874-5888-5918-5919-5947-5948-5949-6044-6327-6376)

(A.C. 4462 – sezione 1)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. – I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sopprimere il terzo comma.

7. 109. Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire le parole da: istituisce *sino alla fine del comma con le seguenti:* , che determina i livelli minimi di garanzia da assicurare alle prestazioni sociali, di-

spone altresì le erogazioni a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, idonee a coprirne il conseguente fabbisogno finanziario.

7. 1. Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire le parole: senza vincoli *con le seguenti:* con vincoli.

7. 44. Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sopprimere le parole: per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

7. 14. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire le parole: con minore capacità fiscale per abitante *con le seguenti:* con capacita fiscale teorica inferiore al 75 per cento della media nazionale.

7. 25. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire le parole: , con minore capacità fiscale per abitante *con le seguenti:* , il cui prodotto interno lordo *procapite* è inferiore alla media.

7. 23. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire la parola: fiscale *con le seguenti:* contributiva rapportata alla popolazione presente.

7. 2. Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, dopo le parole: capacità fiscale *aggiungere la seguente:* teorica.

7. 22. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire la parola: abitante *con le seguenti:* unità di popolazione presente.

7. 3. Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: e per unità specifiche.

7. 101. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: costruita su metodi statistici e comparativi.

7. 38. Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale fondo perequativo viene sempre erogato con vincoli di destinazione stabiliti dalla stessa legge.

7. 24. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Con legge dello Stato è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione alle Regioni strutturalmente arretrate delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento del pieno sviluppo economico e sociale e alla completa utilizzazione degli incentivi europei.

7. 102. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sostituire il quarto comma con i seguenti:

Possono accedere ai trasferimenti dal fondo perequativo esclusivamente i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che soddisfano le tre seguenti condizioni:

a) applicano, nell'ambito della loro autonomia finanziaria di entrata, aliquote superiori a quelle dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni a cui non spetta l'intervento del fondo perequativo;

b) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione fiscale nel loro territorio;

c) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione contributiva nel loro territorio.

La costituzione e la distribuzione del fondo alle Regioni e agli enti locali che rispettano le tre condizioni esposte nel comma precedente sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

7. 27. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quarto comma, sostituire la parola: consentono *con le seguenti:* devono consentire.

7. 112. Giovanardi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quarto comma, sopprimere le parole: alle Città metropolitane.

7. 15. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quarto comma, dopo la parola: integralmente *aggiungere le seguenti:* anche attraverso la determinazione di uno sforzo fiscale autonomo.

7. 46. Covre, Michielon, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle Province spetta la funzione della riscossione dei tributi.

7. 39. Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sopprimere il quinto comma.

7. 28. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sostituire il quinto comma con il seguente:

Lo Stato può destinare risorse aggiuntive vincolate a spese di investimento in conto capitale al fine di promuovere lo sviluppo di determinati Comuni, Province o Città metropolitane e Regioni, ovvero per finanziare gli interventi connessi a calamità naturali.

7. 30. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sostituire il quinto comma con il seguente:

Con legge dello Stato possono essere destinate risorse aggiuntive, ovvero disposti interventi speciali in favore dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni allo scopo di sostenere la promozione dello sviluppo economico e la coesione sociale, o per esigenze straordinarie rispetto al normale esercizio delle loro funzioni.

7. 113. Giovanardi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sostituire la parola: Per *con le seguenti:* Per valorizzare il mezzogiorno e le isole e per.

7. 5. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sostituire le parole: e la coesione sociale *con le seguenti:* , la coesione e la solidarietà sociale, per favorire l'effettività dei diritti fondamentali della persona

7. 95. Moroni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.116 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 7.116, dopo le parole: e la solidarietà sociale, *aggiungere le seguenti:* per rimuovere gli squilibri economici e sociali.

0. 7. 116. 1. *(nuova formulazione)* Governo.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sostituire le parole: e la coesione sociale *con le seguenti:* , la coesione e la solidarietà sociale, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

7. 116. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sostituire le parole: risorse aggiuntive ed effettua *con le seguenti:* le risorse del fondo perequativo per interventi.

7. 45. Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sopprimere le parole: Città metropolitane.

7. 16. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: , su progetti mirati ed approvati dal Parlamento.

7. 29. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

I fondi perequativo e di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale non possono superare globalmente l'1 per cento del prodotto interno lordo.

7. 40. Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso articolo 119, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

I fondi perequativo e di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale non possono superare globalmente l'1,5 per cento del prodotto interno lordo.

7. 41. Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: le Città metropolitane.

7. 17. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: metropolitane e le Regioni *con le seguenti:* metropolitane, le Regioni e lo Stato.

7. 32. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.

7. 31. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il quale non è soggetto ad imposizione tributaria da parte dello Stato.

7. 103. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle regioni, secondo le rispettive competenze.

7. 48. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla Provincia, alla Regione e allo Stato, in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite.

7. 104. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, sopprimere il secondo periodo.

7. 114. Giovanardi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Lo Stato può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

7. 33. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: all'indebitamento *aggiungere le seguenti:* sul libero mercato.

7. 6. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: solo per finanziare spese di investimento *con le seguenti:* per fronteggiare spese assolutamente indifferibili.

7. 7. Garra.

Al comma 1, capoverso articolo 119, sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: solo per finanziare spese d'investimento *con le seguenti.* per finanziare spese d'investimento e per fronteggiare spese pregresse o nuove spese assolutamente indifferibili.

7. 96. Garra.

Al comma 1, capoverso articolo 119, sesto comma, secondo periodo, sopprimere la parola: solo.

7. 8. Garra.

(A.C. 4462 – sezione 2)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. – La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione

o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8

Sopprimere gli articoli 8, 9 e 10.

8. 20. Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. – La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.

Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni e degli enti locali nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Fontan.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.23.

All'emendamento 8. 23, secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

0. 8. 23. 1. Fontan, Fontanini.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 120. – La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione nelle materie di sua competenza con stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla regione con atto motivato.

8. 23. Peretti, Follini, Giovanardi, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Al comma 1, capoverso Art. 120, primo comma, sopprimere le parole: né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

8. 7. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Santandrea, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino.

Al comma 1, capoverso Art. 120, sopprimere il secondo comma.

*** 8. 1.** Giovine.

Al comma 1, capoverso Art. 120, sopprimere il secondo comma.

*** 8. 22.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 120, sostituire il secondo comma con il seguente:

Il governo regionale può sostituirsi ad organi delle Province e dei Comuni nel caso che da loro inadempienze derivi pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica; il governo dello Stato può sostituirsi ad organi delle Regioni nel caso che da loro inadempienze, anche con riferimento al potere di sostituzione previsto al presente comma, derivi pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

8. 27. *(ex* 5. 180.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: sostituirsi a organi *aggiungere le seguenti:* dello Stato.

8. 12. Ballaman, Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane *con le seguenti:* degli enti locali.

8. 8. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Santandrea, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: delle Regioni, *aggiungere le seguenti:* delle Province.

*** 8. 13.** Ballaman, Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: delle Regioni, *aggiungere le seguenti:* delle Province.

*** 8. 26.** La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: e delle Città metropolitane.

8. 6. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: e delle Città metropolitane *con le seguenti:* delle Province o delle Città metropolitane.

8. 2. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: oppure *fino alla fine del periodo*.

8. 10. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Santandrea, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

8. 9. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Santandrea, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, dopo la parola: pericolo *aggiungere la seguente:* grave.

8. 21. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero quando *fino alla fine del periodo.*

*** 8. 4.** Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma. Villetti.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero quando *fino alla fine del periodo.*

*** 8. 14.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: quando lo richiedono *fino alla fine del periodo con le seguenti:* per assicurare i livelli minimi di garanzia concernenti i diritti sociali.

8. 15. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: dell'uniformità delle condizioni *con le seguenti:* delle condizioni essenziali.

8. 25. La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: dell'uniformità delle condizioni di vita *con le seguenti:* dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

8. 3. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Garra.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. Ogni Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, detta le norme fondamentali relative all'organizzazione della Regione. Esso determina in particolare:

a) principi relativi al funzionamento e all'attribuzione degli organi di governo;

b) ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici regionali;

c) diritto di iniziativa relativa alla proposta di legge e di provvedimenti regionali;

d) modalità della partecipazione popolare;

e) procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali;

f) richieste di *referendum;*

g) controllo dell'amministrazione regionale.

Lo statuto è deliberato dal consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge organica dello Stato ».

8. 02. Nardini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.04.

All'emendamento 8. 04 aggiungere in fine i seguenti commi:

« È istituita la Camera delle Regioni, composta da duecento membri che rappresentano le Regioni.

I rappresentanti sono nominati dai Consigli regionali secondo le norme dei rispettivi statuti.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuna Regione può avere meno di tre rappresentanti ».

0. 8. 04. 2. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volonté, Garra.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali ».

8. 04. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.03.

All'emendamento 8. 03, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presso ogni Regione *con le seguenti:* La Camera delle autonomie è composta da duecento membri che rappresentano le Regioni.

I rappresentanti sono nominati dai Consigli regionali secondo le norme dei rispettivi Statuti.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuna Regione può avere meno di tre rappresentanti.

0. 8. 03. 1. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Rebuffa.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, *primo comma, secondo periodo, dopo le parole:* del Consiglio regionale, *aggiungere le seguenti:* i Presidenti dei Consigli regionali.

0. 8. 03. 2. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, *primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* dei Comuni capoluogo e altri Sindaci.

0. 8. 03. 3. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, *secondo comma, alinea, sopprimere le parole da:* su *fino alla fine dell'emendamento*.

0. 8. 03. 4. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, *secondo comma, sopprimere la lettera* a).

0. 8. 03. 5. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, *secondo comma, sopprimere la lettera* b).

0. 8. 03. 6. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, *secondo comma, sopprimere la lettera* c).

0. 8. 03. 7. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, *secondo comma, sopprimere la lettera* d).

0. 8. 03. 8. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Dopo l'articolo 123 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 123-*bis*. — Presso ogni Regione è istituito il Consiglio delle autonomie locali, regolato dallo Statuto. Di detto organo fanno parte, in numero complessivo non superiore alla metà dei componenti del Consiglio regionale, i Presidenti delle Pro-

vince, i sindaci dei Comuni capoluogo e altri sindaci dei Comuni della Regione scelti nei modi indicati dallo Statuto.

Il Consiglio delle autonomie locali si esprime, nelle forme e nei modi indicati dallo statuto su:

a) le modifiche dello Statuto;

b) il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;

c) le norme e i provvedimenti in materia di enti locali, anche con riferimento alla ripartizione delle risorse e ai trasferimenti regionali;

d) gli altri provvedimenti eventualmente indicati dallo Statuto« .

8. 03. Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.

(A.C. 4462 – sezione 3)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. – La legge disciplina la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, prevedendo che essa sia composta da Ministri, presidenti di Regioni e di Province e sindaci di Città metropolitane e Comuni in relazione agli argomenti oggetto di trattazione nelle singole riunioni. La Conferenza è articolata su base territoriale, nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge, che ne prevede l'organizzazione sulla base di sezioni distaccate in ciascun capoluogo di Regione, presso le quali sono convocate le riunioni della Conferenza di interesse esclusivamente locale.

La Conferenza esercita le funzioni previste dalla legge in ordine ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, anche mediante l'adozione di intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo.

La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un Ministro da questi delegato o dal Vicepresidente, eletto tra i rappresentanti delle Regioni. È convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su richiesta del Vicepresidente ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

Sopprimerlo.

*** 9. 1.** Giovine.

Sopprimerlo.

*** 9. 16.** La Commissione

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 124. – La Camera delle autonomie è composta da duecento membri che rappresentano le Regioni.

I rappresentanti sono nominati dai Consigli regionali secondo le norme dei rispettivi Statuti.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuna Regione può avere meno di tre rappresentanti.

9. 15. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Rebuffa.

Al comma 1, capoverso Art. 124, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , le Città metropolitane.

9. 14. Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 1, capoverso Art. 124, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: capoluogo di regione *aggiungere le seguenti:* o provincia autonoma.

9. 8. Zeller, Brugger, Widman, Caveri, Detomas.

Al comma, capoverso articolo 124, secondo comma, sopprimere le parole da: anche *fino alla fine del comma.*

9. 2. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 124, terzo comma, sostituire le parole da: del Consiglio dei ministri *fino alla fine del comma, con le seguenti:* eletto dai rappresentanti delle Regioni.

9. 7. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino, Santandrea.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 9.03.

All'articolo aggiuntivo 9. 03, sopprimere il primo comma.

0. 9. 03. 2. Giordano, Nardini, Bonato, Boghetta, Paissan.

All'articolo aggiuntivo 9. 03, al primo comma premettere le parole: L'articolo 124,

0. 9. 03. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Paissan.

All'articolo aggiuntivo 9. 03, al primo comma premettere le parole: L'articolo 124.

*** Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Fontan.**

*** 0. 9. 03. 4.**

All'articolo aggiuntivo 9. 03, al primo comma premettere le parole: L'articolo 124.

*** 0. 9. 03. 5.** *(ex 9. 6.)* Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino, Santandrea.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« ART. 9-*bis*.

1. L'articolo 115, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

2. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: « Si può con » sono aggiunte le seguenti: « l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10, 12, 13, 14 e 16.

9. 03. *(terza formulazione)* La Commissione.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« ART. 9-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

2. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: « Si può con » sono aggiunte le seguenti: « l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante ».

9. 01. Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.

(A.C. 4462 – sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli atti amministrativi delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi esterni di legittimità o di merito ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« ART. 10-*bis*.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta e il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio regionale è altresì sciolto quando, a seguito di dimissioni, non sia più in grado di funzionare ovvero quando non sia in grado di eleggere il Presidente e la Giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e qualora entro quarantacinque giorni dalla messa in crisi della Giunta o della presentazione di mozione di sfiducia non respinta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri regionali aventi diritto.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, sentita al Conferenza Stato-Regioni.

Col decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio ».

10. 01. Nardini.

(A.C. 4462 – sezione 5)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. – Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 127, sopprimere il primo comma.

11. 4. Fontan.

(A.C. 4462 – sezione 6)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 131. – Le Regioni sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Lucania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Veneto.

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, possono essere stabilite anche per altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119.

La legge di cui al secondo comma del presente articolo è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa con la Regione interessata, ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 17. La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 131, primo comma, sostituire le parole: Emilia-Romagna *con le seguenti* Emilia; Romagna.

15. 3. Santandrea, Calzavara, Faustinelli, Formenti, Grugnetti, Parolo, Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 131, primo comma, dopo le parole: Friuli Venezia Giulia, *aggiungere la seguente:* Roma,

15. 14. Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo, Pisanu, Pagliarini, Cutrufo, Sanza.

Al comma 1, capoverso Art. 131, primo comma, sostituire la parola: Lucania *con la seguente:* Basilicata.

15. 16. Luongo.

Al comma 1, capoverso Art. 131, secondo comma, sopprimere le parole: , che non concernono le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117,

***15. 4.** Calzavara, Faustinelli, Formenti, Grugnetti, Parolo.

Al comma 1, capoverso Art. 131, secondo comma, sopprimere le parole: , che non concernono le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117,

***15. 7.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 131, secondo comma, sopprimere le parole: , che non concernono le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117,

***15. 13.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 1, capoverso Art. 131, secondo comma, sostituire le parole: dello Stato *con la seguente:* costituzionale.

Conseguentemente, al terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa con la regione interessata, ed.

15. 1. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 131, secondo comma, sopprimere le parole: , nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

15. 5. Calzavara, Faustinelli, Formenti, Grugnetti, Parolo.

(A.C. 4462 – sezione 7)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. – Con legge dello Stato, sentiti i rispettivi Consigli regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che le Province o i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra confinante.

Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum,* si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province derivanti da fusioni di Comuni e di Province esistenti e se ne possono modificare la circoscrizione e la denominazione ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.

Sopprimerlo.

*** 17. 11.** Nardini.

Sopprimerlo.

*** 17. 17.** La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. – Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun ente locale espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi enti locali e mutati in confini e al denominazione, anche se appartenenti a diverse Regioni ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Fontan.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 133.

Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun ente locale espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi enti locali e mutati i confini e la denominazione, anche se appartenenti a diverse regioni. ».

17. 4. Calzavara, Faustinelli, Formenti, Grugnetti, Parolo.

Al comma 1, capoverso Art. 133, primo comma, sostituire le parole da: o delle Province *fino alla fine del comma con le seguenti:* o del Comune interessato espressa mediante *referendum,* si può consentire che la Provincia o il Comune che ne faccia richiesta sia staccato da una Regione ed aggregato ad un'altra.

17. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 133, primo comma, dopo le parole: maggioranza delle popolazioni della Provincia o *aggiungere le seguenti:* di ciascuna.

17. 9. Ballaman, Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 133, primo comma, dopo le parole: delle Province interessate e del Comune o *aggiungere le seguenti:* di ciascuno.

17. 10. Ballaman, Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 133, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

L'aggregazione di Province o Comuni da una Regione ad altra Regione confinante non e' consentita ove la popolazione della Regione da ridimensionare scenda al di sotto di un milione di abitanti ovvero la popolazione della Regione destinataria dell'aggregazione superi i dieci milioni di abitanti.

17. 1. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 133, sopprimere il secondo comma.

17. 12. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 133, secondo comma, dopo le parole: approvazione della maggioranza *aggiungere le seguenti:* di ciascuna provincia.

17. 15. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso Art. 133, secondo comma, sopprimere le parole: derivanti da fusioni di Comuni e di Province esistenti.

17. 2. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 133, secondo comma, dopo le parole: derivanti da fusioni *aggiungere le seguenti*: o da divisioni.

17. 3. Orlando.

Al comma 1, capoverso Art. 133, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

La Regione potrà, con propria legge, prevedere forme differenziate di autonomia per Province di confine, dotate di specifiche caratteristiche sotto il profilo territoriale, socio-economico e culturale.

L'istituzione di tali Province autonome è dovuta se lo richiede un quinto degli elettori dell'area interessata e la proposta viene approvata dalla maggioranza della popolazione di detta area attraverso *referendum* che la Regione è tenuta a indire entro tre mesi dalla richiesta.

Agli eventuali oneri finanziari provvede la legge istitutiva.

17. 14. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso Art. 133, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Con legge costituzionale, sentita la Regione interessata, possono essere istituite Province autonome nelle aree alpine di confine, dotate di specifiche caratteristiche territoriali, socio-economiche e culturali alle quali sono assicurate, con Statuti speciali, forme e condizioni particolari e differenziate di autonomia.

L'istituzione di tali Province autonome è dovuta se lo richiede un quinto degli elettori dell'area interessata e la proposta viene approvata dalla maggioranza della popolazione di detta area attraverso *referendum* da indire entro tre mesi dalla richiesta.

17. 16 Teresio Delfino, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Roma è la capitale della Repubblica federale italiana.

17. 02. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è aggiunto il seguente:

ART. 133-*bis*.

Un commissario dello Stato, residente nel capoluogo della regione e scelto d'intesa tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale, sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dagli organi periferici dello Stato e ne cura il coordinamento con quelle esercitate dalla Regione.

17. 01. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici nominati nel seguente modo:

a) due dal Presidente della Repubblica;

b) tre dalla Camera dei deputati;

c) cinque dalla Camera delle autonomie;

d) cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

17. 028. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Rebuffa.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici nominati nel seguente modo:

a) quattro dal Presidente della Repubblica;

b) quattro dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative;

c) tre dal Parlamento in seduta comune;

d) quattro dalla Conferenza delle Regioni« .

17. 03. Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici così nominati:

a) due componenti dal Presidente della Repubblica;

b) tre componenti dal Parlamento in seduta comune;

c) cinque componenti dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative;

d) cinque componenti dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni secondo modalità previste con legge statale« .

17. 023. Guarino, Pisanu, Selva, Sanza, Urbani, Migliori, Garra, Pagliarini, Follini, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici, due dei quali nominati dal

Presidente della Repubblica, tre eletti dal Parlamento in seduta comune, cinque eletti dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, cinque eletti dalle Regioni secondo modalità stabilite con legge della Repubblica ».

17. 024. Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte Costituzionale è composta da venti giudici, nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dal Parlamento in seduta comune, per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa e per un quarto dalle Regioni e Province autonome, secondo modalità stabilite con legge costituzionale.

17. 010. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: « dal Parlamento in seduta comune » sono sostituite dalle seguenti: « dal Senato della Repubblica ».

17. 027. Peretti, Follini, Giovanardi, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è aggiunto il seguente: « Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali in materia di competenza regionale debbono essere approvate anche dalla maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza delle Regioni ».

17. 04. Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. All'articolo 139 della Costituzione, dopo la parola: « repubblicana » sono aggiunte le seguenti: « e federale ».

17. 011. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Alle disposizioni transitorie e finali della Costituzione è aggiunta, in fine, la seguente:

« XVIII-*bis*. Le disposizioni della legge costituzionale per la riforma in senso federale dello Stato si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le parti nelle quali prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle stabilite dai rispettivi statuti.

Le leggi costituzionali di modifica degli Statuti delle predette Regioni sono adottate sulla base di intesa con la Regione interessata.

17. 026. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

(Disposizioni finali transitorie.)

1. Gli Statuti delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più

favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Trentino-Südtirol è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

2. Fino a quando non sarà completato l'adeguamento di cui al precedente comma, le Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non già attribuite, esercitano altresì le funzioni e i poteri conferiti dalla presente legge costituzionale alle altre Regioni.

17. 022. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Di Bisceglie.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

(Disposizioni finali transitorie.)

1. Gli Statuti delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, su proposta deliberata dai Consigli provinciali di Trento e Bolzano, d'intesa per gli istituti di interesse comune. Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

17. 013. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

(Disposizioni finali transitorie.)

1. Gli Statuti delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, su proposta conforme dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano. Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

17. 014. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

(Disposizioni finali transitorie.)

1. Gli Statuti delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

17. 09. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

(Disposizioni finali transitorie.)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle stabilite dai rispettivi Statuti. Le leggi costituzionali di modifica degli Statuti delle regioni a Statuto speicale sono adottate sulla base di intesa con la Regione interessata.

17. 025. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 17.029 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 17. 029 della Commissione, premettere le parole: Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti,

Conseguentemente, allo stesso articolo aggiuntivo, sostituire le parole: stabilite dai rispettivi statuti *con le seguenti:* già attribuite.

0. 17. 029. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Di Bisceglie, Paissan.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 18.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle stabilite dai rispettivi statuti.

17. 029. La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO ORLANDO 17.020.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, sopprimere il comma 1.

0. 17. 020. 1. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da undici presidenti delle Giunte e da undici presidenti dei Consigli *con le seguenti:* dai presidenti delle Giunte e dai presidenti dei Consigli.

0. 17. 020. 2. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: tra i deputati e i senatori non componenti la Commissione.

0. 17. 020. 3. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, sopprimere il comma 2.

0. 17. 020. 4. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, comma 2, sopprimere la lettera a).

0. 17. 020. 5. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, comma 2, sopprimere la lettera b).

0. 17. 020. 6. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, comma 2, sopprimere la lettera c).

0. 17. 020. 7. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, sopprimere il comma 3.

0. 17. 020. 8. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 18.

(Norma transitoria)

1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della Costituzione, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è composta da undici deputati e da undici senatori, nonché da undici presidenti delle Giunte e da undici presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dall'assemblea dei presidenti delle Giunte e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome. I componenti della Commissione sono nominati d'intesa dai Presidenti delle due Camere. Il Presidente è eletto dalla Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i deputati e i senatori non componenti la Commissione.

2. La Commissione

a) esprime il parere di cui al primo comma dell'articolo 126 della Costituzione;

b) esprime parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e all'articolo 119 della Costituzione;

c) esprime parere sui progetti di legge di cui all'articolo 116 della Costituzione.

3. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui alla lettera *b)* del comma 2 contenga disposizioni su cui la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificatamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

17. 020. Orlando, Massa, Crema, Boato, Palma.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 17.030 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 17. 030 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: possono prevedere *con la seguente:* prevedono.

*** 0. 17. 030. 3.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Paissan.

All'articolo aggiuntivo 17. 030 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: possono prevedere *con la seguente:* prevedono.

*** 0. 17. 030. 6.** Fontan, Fontanini.

All'articolo aggiuntivo 17. 030 della Commissione, sopprimere il comma 2.

0. 17. 030. 7. Fontan, Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 18.

(Norma transitoria)

1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costitu-

zione contenga disposizioni sulle quali la Commissione, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

17. 030. La Commissione.

(A.C. 4462 – sezione 8)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL TESTO UNIFICATO

Al titolo, sostituire le parole: federale della Repubblica *con le seguenti:* delle autonomie.

Tit. 1. Giovanardi.

(A.C. 4462 – sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

visto l'articolo 6 che prevede una modifica dell'articolo 119 della Costituzione;

ritenuto che il provvedimento in esame in realtà non ha apportato sostanziali modifiche all'attuale sistema di finanziamento degli enti locali territoriali che restando accentrato non garantisce una reale attuazione di qualsiasi forma di decentramento;

considerato che:

i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni continueranno a non avere alcuna possibilità di intervenire sul proprio gettito e quindi a non avere alcun incentivo per migliorare la propria efficienza;

nel provvedimento in esame non si prevede alcuna autonomia impositiva degli enti i quali invece dovrebbero poter decidere autonomamente quanto e cosa tassare;

premesso che:

un'imposizione di tipo federalista presuppone l'attribuzione di maggiori responsabilità e funzioni agli enti locali e alle regioni nonché la previsione di risparmi di spesa gestibili dal territorio;

il sistema di finanziamento degli enti locali dovrebbe essere proprio e sostitutivo anziché derivato e aggiuntivo rispetto all'imposizione statale;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative dirette ad una modifica dell'attuale sistema al fine di prevedere l'attribuzione del gettito di alcuni tributi statali, in particolare dell'Irpef ed Irpeg, alle regioni e gli enti locali per far fronte alle esigenze di autonomia finanziaria degli enti territoriali medesimi.

9/4462/1 Galli, Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Zacchera.

La Camera,

esaminato l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

preso atto della riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione contenuta nell'articolo 5 del presente progetto di legge;

considerato che l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa conferma la dignità e importanza ad esse conferita, quali persone giuridiche destinate ad arricchire l'ordinamento giuridico e non semplici enti di decentramento amministrativo;

rilevato che in materia di istruzione la potestà legislativa riconosciuta alle regioni ha carattere concorrente e, dunque, rappresenta lo svolgimento dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;

impegna il Governo

in sede di emanazione delle norme generali in materia di istruzione, a limitarsi alla sola definizione dei principi fondamentali e, dunque, a lasciare alle regioni piena autonomia decisionale in ordine alle modalità di attuazione degli stessi, essendo tale ente il solo a poter valutare le reali esigenze e capacità strutturali esistenti sul proprio territorio e a poter coordinare la realizzazione degli interventi alle risorse economiche disponibili.

9/4462/2 Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

preso atto della riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione contenuta nell'articolo 5 del presente progetto di legge;

considerato che l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa conferma la dignità e l'importanza ad esse conferita, quali persone giuridiche destinate ad arricchire l'ordinamento giuridico e non semplici enti di decentramento amministrativo;

rilevato che la tutela della salute pubblica rientra tra le materie di potestà concorrente delle regioni e, dunque, rappresenta lo svolgimento dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;

ritenuto che la regione è l'ente in grado di individuare, valutate le esigenze economiche e strutturali, gli strumenti idonei alla concreta realizzazione degli obiettivi contenuti nella normativa di principio;

impegna il Governo

ad adottare, nel più breve tempo possibile, le opportune iniziative al fine di modificare la vigente legge quadro in materia sanitaria, in modo che la stessa sia limitata alla sola definizione dei principi fondamentali, eliminando le esistenti ingerenze statali e consentendo alle regioni il reale esercizio dell'autonomia decisionale ad esse già riconosciuta dalla Costituzione.

9/4462/3 Cè.

La Camera,

premesso che i « decreti Bassanini » hanno stabilito l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di alcune funzioni esercitate dallo Stato senza prevedere contestualmente il trasferimento automatico sia delle funzioni che delle relative risorse finanziarie;

ritenuto che in sede di attuazione il provvedimento in esame comporterà per le regioni e gli enti locali maggiori costi derivanti dall'adempimento delle funzioni sempre più crescenti;

visto che la nuova disciplina determinerà sicuramente uno sfasamento temporale tra il trasferimento delle competenze e delle funzioni e l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie per far fronte alle nuove funzioni;

impegna il Governo

a prevedere le opportune iniziative affinché l'effettivo passaggio delle funzioni e dei compiti alle regioni ed agli enti locali avvenga contestualmente al trasferimento delle adeguate risorse finanziarie e patrimoniali necessarie per consentire agli stessi enti l'espletamento delle funzioni trasferite.

9/4462/4 Faustinelli, Galli, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

visto l'articolo 6 che prevede una modifica dell'articolo 119 della Costituzione;

considerato che:

la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali ed il potenziamento dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, in assenza di opportuni correttivi volti a distinguere le basi imponibili rispettivamente dei tributi erariali e di quelli locali, ha determinato un aumento del carico fiscale gravante complessivamente sui contribuenti;

ritenuto che:

la modifica introdotta dall'articolo 6 del provvedimento in esame comporterà un imposizione aggiuntiva rispetto a quella determinata in modo uniforme dallo Stato;

l'incremento dei tributi locali già risulta aggiuntivo nei confronti del contribuente e riguarda oltre le addizionali di spettanza degli enti locali anche una serie di altre voci quali le tariffe, i canoni, ecc;

il rischio è quello di un incremento della pressione fiscale locale che risulta dall'assenza di una normativa nazionale di riferimento di precisi parametri di determinazione dei tributi e di condizioni in presenza delle quali l'ente può procedere al loro adeguamento;

impegna il Governo

ad adottare una politica fiscale che, correlata alla nuova autonomia finanziaria attribuita agli enti locali territoriali, non comporti alcun aumento della pressione fiscale finale sui contribuenti.

9/4462/5 Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

La Camera,

visto l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

visto che l'articolo 6 della presente proposta di legge prevede una modifica dell'articolo 119 della Costituzione;

considerato che la proposta di legge in esame non apporta modifiche sostanziali al vigente sistema di finanziamento degli enti locali territoriali e che, quindi, non si realizza alcuna forma di effettivo decentramento;

considerato che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni continueranno a non avere alcuna concreta possibilità di intervenire sul proprio gettito;

considerato che il nuovo testo in esame non provvede a riconoscere agli enti locali alcuna autonomia impositiva;

premesso che, in un sistema di tipo federalista, il sistema di finanziamento degli enti locali dovrebbe essere proprio e sostitutivo, anziché derivato ed aggiuntivo rispetto all'imposizione statale:

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative volte a modificare il sistema vigente, allo scopo di prevedere l'attribuzione del gettito di alcuni tributi statali, in particolare dell'Irpef e dell'lrpeg, alle regioni e agli enti locali in modo da garantire a quest'ultimi un'effettiva autonomia finanziaria.

9/4462/6 Bono, Pace, Armaroli, Armani, Contento.

La Camera,

esaminato l'A.C 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

considerato che l'articolo 5 della presente proposta di legge provvede a riformulare l'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che, in materia di istruzione, la potestà legislativa riconosciuta alle regioni ha carattere concorrente e che, quindi, deve essere esercitata nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;

considerato che l'attribuzione alle regioni di ampie potestà legislative risponde all'esigenza di realizzare un autentico federalismo:

impegna il Governo

in sede di emanazione delle norme generali in materia di istruzione, a limitarsi a definire unicamente i principi fondamentali lasciando così alla piena autonomia decisionale delle regioni il compito di realizzare gli interventi legislativi più adatti alle singole realtà territoriali.

9/4462/7 Antonio Pepe, Armaroli, Pace, Armani, Bono, Lembo.

La Camera,

visto l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

considerato che l'articolo 5 della presente proposta di legge provvede a riformulare l'articolo 117 della Costituzione;

considerato che la tutela della salute pubblica rientra tra le materie su cui le regioni esercitano la potestà legislativa di tipo concorrente;

ritenuto che le regioni sono enti in grado di valutare attentamente le esigenze economiche e strutturali del proprio territorio, nonché di cogliere le specifiche esigenze dei cittadini:

impegna il Governo

ad assumere, nel più breve tempo possibile, tutte le opportune iniziative al fine di modificare la vigente legge quadro in materia sanitaria, in modo che sia garantito alle regioni l'effettivo esercizio dell'autonomia decisionale sia pure nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato.

9/4462/8 Lembo, Armaroli, Pace, Armani, Bono, Antonio Pepe, Lembo.

La Camera,

premesso che con i cosiddetti « decreti Bassanini » si è provveduto ad attribuire alle regioni a statuto ordinario alcune funzioni di competenza statale senza, tuttavia, prevedere il contestuale ed automatico trasferimento sia delle funzioni che delle relative risorse finanziarie;

considerato che, in sede di attuazione, il provvedimento in esame comporterà per le regioni e gli enti locali minori maggiori costi dovuti all'adempimento delle funzioni sempre più crescenti;

considerato che la nuova disciplina comporterà altresì uno sfasamento temporale tra il trasferimento delle competenze e delle funzioni e la concreta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle nuove funzioni:

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative affinché il passaggio delle funzioni e dei compiti alle regioni avvenga contestualmente al trasferimento delle risorse finanziarie e patrimoniali senza le quali agli stessi enti è precluso l'effettivo espletamento delle funzioni trasferite.

9/4462/9 Armani, Armaroli, Pace, Contento, Antonio Pepe.

La Camera,

visto l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

visto che l'articolo 6 della presente proposta di legge prevede una modifica dell'articolo 119 della Costituzione;

considerato che, in assenza di opportuni correttivi volti a distinguere le basi imponibili rispettivamente dei tributi erariali e di quelli locali, l'incremento del carico fiscale che grava sui contribuenti è causato dalla progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, nonché dal potenziamento dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali;

ritenuto che con la presente modifica che si vuole introdurre nell'ordinamento

costituzionale il rischio è quello di una imposizione aggiuntiva rispetto a quella determinata in modo uniforme dallo Stato;

considerata la necessità di una normativa nazionale di riferimento che fissi precisi parametri di determinazione dei tributi e di condizioni sulla base delle quali l'ente può procedere al loro adeguamento:

impegna il Governo

a porre in essere una politica fiscale che, garantendo il pieno riconoscimento della nuova autonomia finanziaria attribuita agli enti locali territoriali, non comporti alcun aumento della pressione fiscale sui contribuenti.

9/4462/10 Pace, Armaroli, Armani, Contento, Antonio Pepe.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4336 – MISURE IN MATERIA FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) *(7184)*

(A.C. 7184 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI IMPRESA

ART. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

« ART. 127-*bis*. – *(Disposizioni in materia di imprese estere partecipate). – 1.* Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*.

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano comunque quando l'impresa, la società o altro ente non residente svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede. Tali disposizioni non si applicano altresì se il soggetto residente dimostra che dalla detenzione delle partecipazioni non con-

segue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente può esercitare il diritto di interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. »;

b) nell'articolo 76:

1) i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

« 7-*bis*. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-*bis* è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti »;

2) dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

« 7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-*bis*. »;

c) nell'articolo 96-*bis*:

1) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in

Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma. »;

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero nel comma 2-*ter* »;

3) il comma 7 è abrogato;

d) l'articolo 106-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 106-*bis*. – *(Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo)*. – 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma ».

2. Il primo decreto di cui all'articolo 127-*bis*, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-*bis* del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera *c)*, si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 96-*bis* del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera *d)*, ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI IMPRESA

ART. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione).

Sopprimerlo.

1. 1. *(ex 1. 7)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-*bis, *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* il controllo *con le seguenti:* una partecipazione non superiore al 15 per cento, e comunque del valore massimo di 7,5 miliardi,

1. 2. *(ex 1. 14.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* si applicano *fino alla fine del comma con le seguenti:* non si applicano alle società residenti in paesi della Comunità europea che rivestono una delle forme

previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, a quelle che sono controllate attraverso le suddette società nonché alle società residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni, anche se controllano società residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato.

1. 5. *(ex 1. 22.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca, Marzano.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi prodotti direttamente o indirettamente attraverso società residenti in stati aderenti all'Unione europea.

1. 4. *(ex 1. 1.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *sopprimere il comma 2.*

1. 6. *(ex 1. 6.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 2, dopo le parole:* articoli 5 e 87 *aggiungere le seguenti:* , ossia società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice,

1. 7. *(ex 1. 46.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , ossia società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società.

1. 8. *(ex 1. 34.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 4, sopprimere la parola:* sensibilmente.

1. 9. *(ex 1. 15.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 4, sostituire le parole da:* , della mancanza *fino alla fine del comma con le seguenti:* e della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

1. 10. *(ex 1. 13.)* Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 4, sopprimere le parole:* ovvero altri criteri equivalenti.

1. 11. *(ex 1. 23.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* È considerato « sensibilmente inferiore » il livello di tassazione inferiore al 25 per cento di quello medio applicato in Italia.

1. 13. *(ex 1. 11.)* Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *sopprimere il comma 5.*

1. 14. *(ex 1. 16.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* principalmente un'attività *con le seguenti:* in misura non inferiore al 90 per cento della attività complessiva, la sua attività.

1. 15. *(ex 1. 17.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), *comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* industriale o commerciale effettiva *con la seguente:* economiche.

1. 16. *(ex 1. 30.)* Conte, Leone, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Marzano.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede

1. 17 *(ex 1. 24.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede *con le seguenti:* in mercati esteri ivi compreso quello del Paese nel quale hanno sede.

1. 18. *(ex 1. 12.)* Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* nel mercato dello Stato o del *con le seguenti:* nello Stato o.

1. 19. Pace, Antonio Pepe, Fino, Contento, Antonio Pepe, Conte, Berruti.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*, *con le seguenti:* nonché del titolo II, Capo I e Capo II in quanto applicabili.

1. 20. *(ex 1. 25.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* nonché degli articoli *con le seguenti:* in base alle norme relative ai dividendi esteri, ai dividendi distribuiti da società non residenti, al riporto delle perdite, alle imprese di assicurazione, agli enti creditizi e finanziari, di cui rispettivamente agli articoli.

1. 21. *(ex 1. 35.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* comma 4 *aggiungere le seguenti:* , relativo al concorso delle plusvalenze realizzate.

1. 22. *(ex 1. 36.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , relativo al superamento della misura massima della quota di ammortamento dei beni materiali.

1. 23. *(ex 1. 37.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 6, terzo periodo, dopo le parole:* articolo 15, *aggiungere le seguenti:* concernente il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero,

1. 24 *(ex 1. 38.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 7, sostituire le parole da, primo periodo:* Gi utili distribuiti *fino a, secondo periodo:* del primo periodo del presente comma *con le seguenti:* Le imposte pagate all'estero, comprovate ed accertate,

1. 25 *(ex 1. 18.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al comma successivo, sono fissate le modalità per l'applicazione degli stessi principi agli utili percepiti dai soggetti residenti, nelle ipotesi di controllo indiretto.

1. 26. *(ex 1. 26)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* anche per eliminare fenomeni di doppia imposizione nei casi di redditi prodotti attraverso posizioni di controllo indiretto.

1. 27. *(ex 1. 3.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Fino, Pace, Bono.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 28. *(ex 1. 27.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera b), *alinea, dopo le parole:* articolo 76 *aggiungere le seguenti:* (Norme generali sulle valutazioni).

1. 30. *(ex 1. 39.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 1).*

1. 29. *(ex 1. 5.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso 7-*bis, *secondo periodo, sopprimere la parola:* sensibilmente.

1. 31. *(ex 1. 19.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), capoverso 7-*quater, *aggiungere, in fine, le parole:* (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate).

1. 32. *(ex 1. 40.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera c), *alinea, dopo le parole:* articolo 96-*bis aggiungere le seguenti:* (Dividendi distribuiti da società non residenti).

1. 33. *(ex 1. 41.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 3).*

***1. 34.** *(ex *1. 28.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 3).*

***1. 35** *(ex *1. 4.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 106-*bis, *comma 1, dopo le parole:* articolo 105 *aggiungere le seguenti:* (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).

1. 36. (1. 42.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

e) all'articolo 58 (Proventi non computabili nella determinazione del reddito), al comma 1, alla lettera *c)*, sono aggiunte le seguenti parole: « e delle società di persone ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. all'onere derivante dall'attuazione della lettera *e)* del comma 1 si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1997, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

1-*ter*. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-*ter* continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.

1. 41. *(ex 1. 31.)* Frosio Roncalli, Rizzi, Molgora.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi *con le seguenti:* sei mesi.

1. 37. *(ex 1. 44.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e *b).*

1. 38. *(ex 1. 29.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articolo 127-*bis aggiungere le seguenti:* (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate).

1. 39. *(ex 1. 43.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: 96-*bis aggiungere le seguenti:* (Dividendi distribuiti da società non residenti).

1. 40. *(ex 1. 45.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

(A.C. 7184 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio).

1. Nell'articolo 103-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 103-*bis aggiungere le seguenti:* (Enti crediti e finanziari).

2. 1. *(ex 2. 4.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

1. All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO FORZA ITALIA

1) All'onere derivante dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2001 e 2002, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2001, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2001, quanto a lire 60 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, quanto a lire 50 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, quanto a lire 50 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2) 1. All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973,

concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato. 2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

3) All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte attraverso il maggior gettito derivante dalla soppressione dell'articolo 20.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO CDU

All'onere derivante dalla disposizonie si fa fronte elevando le maggiori entrate previste dall'articolo 64.

Compensazione n. 1.

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte attraverso il maggior gettito derivante dalla soppressone dell'articolo 43.

Compensazione n. 2.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-777
Lire 1500